



Roma, 30 aprile 1986

*Ministero delle Finanze*

DIREZIONE GENERALE  
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

- ALL'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI MILANO (Rif.to n.62866 del 31/12/1985)
- AL LABORATORIO CHIMICO CENTRALE DELLE DOGANE E I.I. ROMA (Rif.to n.1321/22889 del 19/3/1986)

Divisione XI *Inv.*  
Prot. N.° 2638 *Allegati*

*Proposta al Foglio del*  
*Dir. Inv. N.°*

OGGETTO: Tracciante "TRASOL SPURER 51" in luogo del "TRACCIANTE RS", quale sostanza denaturante per i prodotti petroliferi agevolati - Polichimica S.p.A. di Sesto S.Giovanni (MI).

- e, per conoscenza:
- AI COMPARTIMENTI DOGANALI;
  - AI LABORATORI CHIMICI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE;
  - AGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE;
  - ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI;
  - ALLA POLICHIMICA S.p.A.  
Via Matteo Bandello, 2

MILANO

Con istanza in data 6/12/1985, la Società Polichimica con sede in Milano, Via Matteo Bandello, 2, ha chiesto che il prodotto denominato "TRASOL SPURER 51" venga ammesso alla denaturazione dei prodotti petroliferi agevolati disciplinati dai DD.MM. 7/8/1961 e 6/8/1963 alla stregua del prodotto "TRACCIANTE RS" riconosciuto con il D.M. 12/9/1985.

Il Laboratorio Chimico Centrale, che ha analizzato un campione di detta sostanza, ha comunicato che esso possiede proprietà fisiche e chimiche, caratteristiche di rilevabilità e di miscibilità identiche a quelle della sostanza denominata "TRACCIANTE RS".

Ciò posto, si comunica che il prodotto denominato "TRASOL SPURER 51" può essere impiegato come tracciante, in sostituzione della difenilammina, alle medesime condizioni del "TRACCIANTE RS" previste dal D.M. 12/9/1985.

La nuova sostanza tracciante "TRASOL SPURER 51" dovrà essere aggiunta nella misura di 3 grammi per quintale di prodotto petrolifero destinato ad usi agevolati.

Per la pratica applicazione della presente autorizzazione dovranno osservarsi le norme dei DD.MM. che disciplinano le singole agevolazioni fiscali.

IL DIRETTORE GENERALE

*19*